



## LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” ~ FIRENZE

Via G. dei Marignolli, 1 CAP 50127 Tel. 055 366951/2

e-mail [fips030006@istruzione.it](mailto:fips030006@istruzione.it)

### VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

(delibera n. 23 del collegio docenti del 22 settembre 2022)

Per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, è vigente la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione prevede che “... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Si precisa che:

- il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline;
- l'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti della scuola secondaria di II grado;
- devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Si richiama inoltre l'art.5 commi 1 e 2 del D.lgs. 62/2017 che ribadisce quanto già normato dal DPR 122/2009:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle studentesse e degli studenti è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascuno studente tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Di seguito la tabella del quadro orario previsto dalla normativa vigente:

Tabella con orario specifico e calcolo delle ore necessarie a validare l'anno

CLASSI	Ore curricolari previste dagli ordinamenti vigenti	Ore necessarie alla valutazione (3/4 del totale)	Numero massimo di ore di assenza, ai fini della validità dell'anno scolastico (1/4 del totale)
	O e SA	O e SA	O e SA
I Biennio	891	h 668,25 arrotondate a h 668	h 222,75 arrotondate a h 223
II Biennio	990	h 742,5 arrotondate a h 742	h 247,5 arrotondate a h 248
5°anno	990	h 742,5 arrotondate a h 742	h 247,5 arrotondate a h 248



## LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” ~ FIRENZE

Via G. dei Marignolli, 1 CAP 50127 Tel. 055 366951/2

e-mail [fips030006@istruzione.it](mailto:fips030006@istruzione.it)

### DEROGHE

In base al su citato D.lgs. 62/2017, le istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/2009) prevede che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”.*

Spetta dunque al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo (cfr. circolare ministeriale n. 20/2011).

A tale scopo, **il collegio dei docenti** del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze **delibera le seguenti deroghe** all'obbligo di frequenza per almeno  $\frac{3}{4}$  dell'orario annuale personalizzato:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- gravi situazioni di disagio socio economico culturale familiare;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- studenti provenienti da paesi stranieri e inseriti ad anno scolastico già avviato;
- assenze dovute a peculiari condizioni correlate al benessere psicofisico degli studenti con bisogni educativi speciali, con debita documentazione sanitaria previa valutazione del cdc interessato.